

## DIRETTIVA 2000/10/CE DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2000

recante iscrizione di una sostanza attiva (fluroxypyr) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/1999 <sup>(4)</sup>, stabilisce disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva»). Conformemente a detto regolamento, il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 <sup>(6)</sup>, stabilisce l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva.
- (2) Tali sostanze attive possono essere iscritte in detto allegato se si può supporre che non vi saranno effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee, né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.
- (3) Tale iscrizione è effettuata per un periodo non superiore a dieci anni.
- (4) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri, dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, possono, entro un termine prescritto, rilasciare, modificare o revocare, a seconda del caso, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva. In particolare, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva, un prodotto fitosanitario può essere autorizzato soltanto se si è tenuto conto delle condizioni relative all'iscrizione della sostanza nell'allegato I e dei principi uniformi di cui all'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme ai criteri di cui all'articolo 13 in materia di dati.
- (5) Gli effetti del fluroxypyr sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. La Germania, in qualità di Stato membro relatore designato a norma del regola-

mento (CE) n. 933/94, ha presentato alla Commissione una relazione di valutazione concernente la sostanza in questione.

- (6) Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame si è concluso il 30 novembre 1999 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al fluroxypyr. Può essere necessario aggiornare tale relazione per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnici. In tale occasione le condizioni relative all'iscrizione del fluroxypyr nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dovranno essere anch'esse modificate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della medesima. Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati inoltre trasmessi, per consultazione, al comitato scientifico per le piante.
- (7) Secondo le valutazioni effettuate, è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva, particolarmente per quanto riguarda gli impieghi esaminati. È quindi necessario iscrivere la sostanza attiva in questione nell'allegato I, affinché le procedure di rilascio, di modifica o di revoca, a seconda dei casi, di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fluroxypyr possano essere esplesate in tutti gli Stati membri in conformità con le disposizioni della direttiva e senza ulteriori ritardi.
- (8) Il parere formulato dal comitato scientifico per le piante sottolinea la necessità di confermare con ulteriori dati la sicurezza per l'ambiente di taluni prodotti di degradazione del fluroxypyr presenti nel suolo e nelle acque.
- (9) L'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE prevede che l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere riesaminata in qualsiasi momento se esistono indicazioni che i criteri per l'iscrizione non sono più soddisfatti. Pertanto la Commissione riconsidererà l'iscrizione nell'allegato I se i risultati degli studi complementari richiesti, di cui al punto 7 del rapporto di riesame, rivelano effetti potenzialmente nefasti oppure se le informazioni o i risultati supplementari richiesti non sono presentati.
- (10) Prima di procedere all'iscrizione della sostanza attiva in questione, occorre fissare un termine ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti che ne derivano. Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU L 244 del 16.9.1999, pag. 41.<sup>(5)</sup> GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.<sup>(6)</sup> GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.